

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Articoli 19, 20, 21, 29, 30,38

POSSIBILI CASI DI UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI E IN DEROGA CAUSA COVID19 IN LOMBARDIA

**Tutti i trattamenti di sospensione hanno validità dal 23/2/20
al 31/8/20.**

**I beneficiari ad oggi sono i lavoratori assunti fino al 23 febbraio
2020 e quelli assunti successivamente ma all'interno di un
cambio appalto o trasferimento di ramo d'azienda. Con la
conversione del Decreto Legge 18/2020 potrebbero esserlo
anche quelli assunti fino al 17 marzo 2020.**



COLLEGAMENTI VELOCI

AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CIGO E DEL FIS

AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI

AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS,
MA NON DELLA CIGO

AZIENDE ARTIGIANE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL FONDO FSBA

AZIENDE CON IN CORSO TRATTAMENTI DI CIGS O ASSEGNO
DI SOLIDARIETÀ - FIS, RIENTRANTI NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

AZIENDE CON IN CORSO CIGS, NON RIENTRANTI NEL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO

AZIENDE AGRICOLE
(LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO)

AZIENDE AGRICOLE
(LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO - AVVENTIZI)

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI
STABILIMENTI TERMALI



1. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DEL FIS

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigo o Assegno Ordinario - Fis (art. 19, d.l. 18/20)	Covid-19 - nazionale
13 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario - Fis (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (art. 13, d.l. 9/20)	Emergenza Covid-19 d.l. 9/2020

**TORNA
ALLA HOME**

2. AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI (comprese quelle non artigiane che quindi NON rientrano nel campo di applicazione del FSBA)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (art. 22, co. 1, d.l. 18/20)	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (art. 15, co. 1, d.l. 9/20)	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla e in caso di accertato pregiudizio a seguito delle ordinanze di chiusura o limitazioni alle attività produttive) (art. 17, d.l. 9/20)	Emergenza Covid-19

**TORNA
ALLA HOME**

3. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS, MA NON DELLA CIGO (esempio aziende commercio e terziario sopra i 50 dipendenti)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (art. 22, co. 1, d.l. 18/20)	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (art. 15, co. 1, d.l. 9/20)	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla e in caso di accertato pregiudizio a seguito delle ordinanze di chiusura o limitazioni alle attività produttive) (art. 17, d.l. 9/20)	Emergenza Covid-19

**TORNA
ALLA HOME**

4. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO FSBA (per tutte le imprese artigiane)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane fino e non oltre al 25/4/20 Assegno Ordinario (art. 19, d.l. 18/20 e Procedura FSBA domande Covid-19)	Emergenza Covid-19

**TORNA
ALLA HOME**

5. AZIENDE CON IN CORSO TRATTAMENTI DI CIGS O ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ - FIS, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigo o Assegno ordinario – Fis previa interruzione del trattamento in corso al quale si sostituisce un intervento ordinario <i>(art. 20 e 21, d.l. 18/20)</i>	Covid-19 nazionale - sospensione Cigs
13 settimane aggiuntive Cigo o Assegno ordinario – Fis (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) <i>(art. 14, d.l. 9/18)</i>	Covid-19 d.l. 9/2020

**TORNA
ALLA HOME**

6. AZIENDE CON IN CORSO CIGS, NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
<p>9 settimane Cigd previa interruzione del trattamento in corso al quale si sostituisce un intervento in deroga (art.22, d.l. 18/20)</p>	<p>Emergenza Covid-19</p>

**TORNA
ALLA HOME**

7. AZIENDE AGRICOLE (Lavoratori a tempo indeterminato)

Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cassa Cisoa con uso dell'eventuale periodo residuale della Cassa CISOA (90 gg in un anno) <i>(art. 14, l. 457/72)</i>	Covid-19 CISOA
9 settimane Cigd nel caso siano esaurite le settimane fruibili in CISOA (90 gg in un anno) <i>(art. 22, co. 1, d.l. 18/20)</i>	Emergenza Covid-19

**TORNA
ALLA HOME**

8. AZIENDE AGRICOLE (Lavoratori a tempo determinato - avventizi)*

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di 600 euro (art. 30, d.l. 18/20)	50 giornate di lavoro agricolo nel 2019

* Secondo le organizzazioni agro-alimentari, sia datoriali che sindacali, i lavoratori stagionali sarebbero anche beneficiari della CigD. In particolare il discorso vale per quelli tra loro che, non potendo vantare 50 giornate di lavoro nel 2019, sarebbero altrimenti privi di ogni tutela. La materia sarà oggetto di aggiornamento in sede di rinnovo di Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in regione Lombardia.

**TORNA
ALLA HOME**

9. LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di 600 euro <i>(art. 38, d.l. 18/20)</i>	<ul style="list-style-type: none">≡ 30 contributi versati nel 2019;≡ reddito non superiore a 50.000 euro;≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto;≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

**TORNA
ALLA HOME**

10. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

TRATTAMENTO	REQUISITO
Contributo di 600 euro <i>(art. 29, d.l. 18/20)</i>	= Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/19 e il 17/03/20; = non titolari di trattamento pensionistico diretto; = non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

**TORNA
ALLA HOME**